Allegato cciaa_delegato cciaa_cs DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO - Cat. 2026/2085/2 - Rif. 12/06/2026 - 12:52:26

CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
C O S E N Z A

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio camerale n. 3 del 25.07.2001
e modificato con
DCC del 16.06.2003, DCC n. 3 del 21.04.2006, DCC n. 17 del 22.11.2011,
DCC n. 3 del 26.04.2012, DCC n. 2 del 22.01.2013,
DCC n. 5 del 04.04.2018,
DCC n. 13 del 30.11.2018
DCC n. 2 del 29.04.2022

da ultimo modificato con DCC n. 8 del 27.11.2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza, di seguito denominata Camera di Commercio, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della Provincia di Cosenza
2. La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esplica attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese della provincia di Cosenza.
3. La Camera di Commercio valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento anche con azioni svolte al di fuori della propria circoscrizione, favorendone l'apertura ai mercati internazionali e l'inserimento nel mercato globale.

Art. 2 - Sede ed emblema

1. La Camera di Commercio ha sede a Cosenza in via Calabria, n. 33 e sede decentrata a Cantinella, frazione del Comune di Corigliano Calabro. Può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione provinciale. Il Consiglio può deliberare l'istituzione o la soppressione motivata di sedi distaccate nel territorio della provincia.
2. Al fine di facilitare la fruizione da parte dell'utenza dell'assistenza della Camera di Commercio nonché al fine di promuovere il marketing del territorio di competenza, possono venire istituiti, in accordo con enti pubblici o istituzioni private, sportelli polifunzionali per diffondere informazioni, promozioni e servizi. La decisione relativa all'istituzione, alla soppressione ed alle modalità di funzionamento di detti sportelli è devoluta alla Giunta camerale.
3. L'emblema della Camera di Commercio, allegato al presente statuto, è composto dall'immagine di cui all'allegato I.

Art. 3 - Finalità e attribuzioni

1. Il presente statuto determina i principi ispiratori cui si conforma l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli organi, per le parti non disciplinate dalla legge, e le forme di partecipazione.
2. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'articolo 2 della Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 come modificata dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 219 del 25 Novembre 2016 ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, comunicando al Ministero come da testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, art. 61 del DL 104/2020. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia - nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), é formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.
4. La Camera di commercio svolge il ruolo di supporto verso le altre amministrazioni nella valutazione, analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione sulle imprese e di coordinamento per la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività di impresa.
5. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale.

6. La Camera di Commercio formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che comunque interessano l'economia e le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 4 - Delegificazione e semplificazione

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione delle procedure.
2. In accordo con le associazioni degli interessi del sistema economico provinciale e con gli altri enti del territorio, la Camera di Commercio esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.
3. La Camera di Commercio promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.

Art. 5 - Sussidiarietà e complementarietà

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 come modificata dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 219 del 25 Novembre 2016, la Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale, comunitario e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
2. La Camera di Commercio svolge, di concerto con le associazioni di categoria, le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese operanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza non attribuite dall'ordinamento nazionale allo Stato e alle Regioni.
3. La Camera di Commercio essendo luogo istituzionale di raccordo tra tutte le componenti economiche locali; struttura amministrativa presente a livello provinciale e sub provinciale che svolge funzioni pubbliche per la regolazione e trasparenza del mercato, la certificazione delle imprese ~~e~~ la promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; ente locale che facilita il dialogo tra la pubblica amministrazione e le imprese su tutti i temi economici locali; soggetto in grado di contribuire ai momenti economici della programmazione regionale in termini di proposta e raccordo con le realtà economiche; punto di contatto tra il mondo delle imprese e quello dei consumatori; punto di incontro tra il mondo delle imprese e quello della scuola; struttura interconnessa in rete e collegata con i sistemi internazionali attraverso le Camere di commercio italiane all'estero; essendo infine un' "autonomia funzionale", cioè istituzione che vede le realtà economiche locali definire e governare in autonomia progetti di sviluppo del territorio, pone in essere un confronto con la Regione affinché lo statuto regionale:
   contenga un riferimento alle autonomie funzionali ed alle Camere di commercio;
   contenga una clausola che valorizzi le autonomie funzionali e salvaguardi la loro autonomia, non discendente dagli statuti, ma dai principi generali della Costituzione;
   preveda l'inserimento della Camera all'interno dei Consigli delle autonomie;
   preveda, in armonia con il principio di sussidiarietà, in modo esplicito la delega di funzioni alle Camere tramite legge regionale;
   preveda il riconoscimento di poteri di proposta e consultivi alle Camere, anche attraverso le Unioni regionali, ed il ruolo di queste ultime come soggetti delegabili o in grado di sviluppare autonome funzioni.
4. Con gli Enti territoriali di livello sub-regionale, la Camera di Commercio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà dell'azione.

Art. 6 - Concorrenza e mercato

1. Nel supportare e promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese la Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.

Art. 7- Qualità dell'azione amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza previste dalle normative vigenti in materia, favorendo altresì la partecipazione dell'utenza.
2. A tale scopo gli organi e gli uffici della Camera di Commercio assicurano la diffusione, anche attraverso reti informatiche, dei principali documenti camerali quali statuto, regolamenti, bandi di concorso e altri riconosciuti di particolare interesse per il sistema delle imprese e per il mercato.

Art. 8 - Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere in forma reticolare, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza.
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed, ai sensi del dettato normativo del codice civile, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio. La Camera può avvalersi dell'Unione Regionale per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2 della Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 9 - Organi e Segretario Generale

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.
3. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.
4. La partecipazione alle riunioni degli organi e degli organismi collegiali è consentita anche con modalità telematica, garantendo la certezza dell'identità dei partecipanti e la sicurezza nelle comunicazioni. Tale modalità è disciplinata dall'apposito "Regolamento per la svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica".

Art. 10 – Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essi dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'articolo 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta mediante la individuazione di almeno un componente di genere diverso da quello degli altri componenti di Giunta;
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendente, qualora competa all'ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri;
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Art. 11 - Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del credito, del commercio, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. La rappresentanza degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale è determinata, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali. Il numero dei componenti del Consiglio è determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri; b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri
2. Nei settori dell'agricoltura, del commercio e dell'industria viene assicurata la rappresentanza autonoma della piccola impresa che viene, comunque, garantita nell'ambito del seggio o dei seggi spettanti ai rispettivi settori economici.
3. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti, le procedure di calcolo per la ripartizione, per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei consiglieri, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio, integrata con la rappresentanza dei liberi professionisti, e i relativi settori economici sono riportati nell'Allegato II, che costituisce parte integrante del presente statuto.
5. Il Consiglio deve essere rinnovato, ai sensi delle vigenti disposizioni, previa determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore e dopo la pubblicazione dei pertinenti dati economici da parte del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Almeno centoottanta giorni prima della scadenza, il Presidente attiva le procedure per il rinnovo pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.
6. Il Consiglio deve essere rinnovato nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza, ai sensi dell'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002 n. 273. In sede di rinnovo il Consiglio, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 1 del presente articolo, può prevedere soglie minime di accesso e/o di accorpamento della rappresentanza e può individuare nuovi settori di rilevante interesse sulla base dei criteri fissati dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 04/08/2011 n. 155.
7. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alla variazione della ripartizione dei consiglieri che sono la conseguenza dell'applicazione dei commi precedenti.

Art. 12 - Competenze e funzioni

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto.
3. Il Consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
   a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;

   b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i membri componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;

d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;

e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;

f) adotta il regolamento sul funzionamento del Consiglio, il regolamento sul funzionamento della Giunta ed il regolamento sulla designazione del rappresentante delle libere professioni;

g) verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da integrare nel Consiglio.

4. I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
6. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Il Consiglio continua ad esercitare le sue funzioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione nel periodo di proroga fino ad un massimo di sei mesi dalla sua scadenza.

Art. 13 - Nomina, durata del mandato, sostituzione dei Consiglieri

1. Il Consiglio camerale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.
3. I requisiti per la nomina dei consiglieri, le cause ostative, la sostituzione dei consiglieri ed il relativo procedimento sono disciplinati dall'art. 13 della Legge 29/12/93 n. 580 come modificata dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 219 del 25 Novembre 2016 nonché regolamentate dalle pertinenti disposizioni ministeriali.
4. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.
5. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carico almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
6. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

Art. 14- Funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le riunioni del Consiglio, salvo i casi in cui si richieda, a norma di legge, di statuto, di regolamento una maggioranza diversa, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui si richieda, a norma di legge, di statuto (art. 11 comma 6, ed art. 41 commi 1 e 3), di regolamento, una maggioranza diversa. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

5. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.
7. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 15 -Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
   a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;

   b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;

   c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.

3. I consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 16 - Modalità di costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le indicazioni previste dall'art. 12 della Legge 29/12/93 n. 580 come modificata dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 219 del 25 Novembre 2016 e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

CAPO III - LA GIUNTA

Art. 17 - Composizione e durata del mandato

1. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, è l'organo esecutivo della camera di commercio; è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 5 nel caso in cui le imprese iscritte nel registro delle imprese non superino il numero di 80.000 nonché da un numero di membri pari a 7 nel caso in cui le imprese iscritte nel registro delle imprese superino il numero di 80.000. Almeno quattro dei suddetti membri devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. La Giunta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta.

Art. 18 - Competenze e funzioni

1. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, oltre a predisporre per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:

   a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge 29/12/93 n. 580 e successive modifiche e o integrazioni e dalle relative norme di attuazione;

   b) delibera, laddove gli interessi del sistema delle imprese lo richiedano, l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;

   c) riferisce al Consiglio in occasione della presentazione del bilancio di esercizio, sulla propria attività

e sull'attuazione degli indirizzi espressi nel preventivo economico e nella relazione programmatica;

d) delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 della Legge 29/12/93 n. 580 come modificata dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 219 del 25 Novembre 2016, sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni e sulle dismissioni societarie;

e) delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni, di aziende speciali, di Osservatori e Comitati;

f) nomina e revoca, o designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni;

g) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti nell'ambito del preventivo economico;

h) approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica del personale dell'Ente, le linee fondamentali di ordinamento degli uffici;

i) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni di Vicesegretario Vicario, il Conservatore del Registro imprese e stabilisce i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali da parte del Segretario Generale;

l) verifica, avvalendosi dell'Organo Indipendente di Valutazione da essa nominato, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;

m) verifica, sentito il Segretario Generale, la necessità di richiedere pareri e consulenze nelle materie di competenza;

n) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti; esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

o) svolge l'attività regolamentare non rientrante nelle competenze del Consiglio camerale.

2. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio o al Presidente.
3. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
4. Durante il periodo di proroga, di sei mesi dalla sua scadenza, la Giunta esercita le sue funzioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Art. 19 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intera Giunta.
4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Art. 20 - Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. La Giunta è convocata almeno cinque giorni prima della riunione.
4. In caso di urgenza, la Giunta è convocata tre giorni prima della riunione, con telegramma, fax, posta elettronica certificata e/o posta celere.
5. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In caso di convocazione straordinaria richiesta da almeno quattro membri, la Giunta si riunisce entro sette giorni se gli argomenti che si intendono trattare

necessitano la deliberazione di provvedimenti urgenti.

6. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge di statuto di regolamento, una maggioranza qualificata, sono assunte con voto in forma palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Il Presidente ed i membri di Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione, previsti dalla legge.
9. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario delle riunioni della Giunta.
10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessuna altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata.
11. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito regolamento.

CAPO IV- IL PRESIDENTE

Art. 21 - Competenze e funzioni

1. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio e, in particolare, è titolare della funzione inerente la tenuta dei rapporti con istituzioni pubbliche, associazioni degli interessi e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. La durata del mandato del Presidente è di cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio camerale. Il Presidente della Camera di Commercio può essere rieletto per non piu' di due volte.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:

   a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;

   b) in caso di necessità e urgenza provvede agli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione successiva;

   c) formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte nulle materie di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;

   d) resiste alle liti nelle materie di competenza;

   e) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministero delle Imprese e Made in Italy e dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

Art. 23 - Competenze e funzioni

1. Le competenze e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
3. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLO III - ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 24 - Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 20 della Legge 29/12/93 n. 580 e ss.mm.ii., è nominato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione corrispondenti a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Segretario generale coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso ed ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente:

   a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse, umane e strumentali, nell'ambito di quelle assegnate. Attribuisce gli incarichi dirigenziali e propone alla Giunta la nomina del dirigente con funzioni Vicarie e del Conservatore del Registro delle Imprese; adotta i provvedimenti di assunzione e di carriera del personale a tempo indeterminato;

   b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;

   c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;

   d) definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Verifica il raggiungimento dei risultati;

   e) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;

   f) assume il personale a tempo determinato dell'Ente;

   g) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;

   h) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;

4. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

CAPO II - LA STRUTTURA

Art. 25 - Dirigenti: competenze e funzioni

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi degli uffici dell'area a cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I Dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati, adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 26 - Assetto organizzativo

1. La Camera di Commercio di Cosenza è dotata di una struttura complessa organizzata in Aree, Servizi e Uffici.
2. L'ordinamento delle Aree e dei Servizi della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Le Aree, i Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 27- Personale

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al comparto di appartenenza delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art. 28 - Organo indipendente di valutazione

1. La Giunta nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale disciplina composizione e funzionamento. Esso è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale formato da tre componenti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dalla legge. Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale di una struttura tecnica di supporto individuata all'interno dell'Ente.

2. L'OIV opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 29 - Incarichi di consulenza e collaborazione

l. La Dirigenza, allo scopo di assicurare la massima efficienza ed efficacia all'attività dell'Ente, per esigenze cui la Camera di Commercio non è in grado di far fronte con personale in servizio, sentito il Segretario Generale, in presenza dei presupposti di legittimità e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 30 - Pubblicazione degli atti

l. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, ai sensi delle norme vigenti, sono pubblicate all'Albo camerale entro quindici giorni dall'approvazione dell'atto, per la durata e nei modi di cui al relativo regolamento camerale e, comunque, per almeno sette giorni consecutivi e lavorativi.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

Art. 31 - Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

l. La Camera di Commercio, per il raggiungimento della finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, può costituire, ai sensi dell'art. 32 n. 4 del R.D. 20/9/34, n. 2011, dell'art. 2, comma 2, della L. 29/12/93, n. 580 e dell'art. 57 e ss. del D.M. 23/7/97, n. 287, aziende speciali, delle Camere di Commercio.
2. Le aziende speciali delle Camere di Commercio sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge. Operano secondo le norme di diritto privato, sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio. La Camera di commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. La Giunta delibera l'istituzione, gli statuti ed i regolamenti delle aziende speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.
4. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro. La Camera può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività. Nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di Commercio erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato e svolgono anche attività strumentali ai servizi della Camera di Commercio.
5. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.

6. Le aziende speciali operano anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della provincia. Ispirano la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art. 32 – Aziende speciali: Organi e norme di funzionamento

1. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Presidente delle aziende speciali è, di norma, il Presidente della Camera di Commercio o altro componente scelto tra i membri della Giunta o del Consiglio, oppure un esperto esterno con competenze nelle materie oggetto delle attività aziendali.
3. I Consigli d'Amministrazione delle aziende, nominati dalla Giunta, sono composti dal Presidente pro-tempore della Camera di Commercio o da altro componente di Giunta, da componenti del Consiglio camerale o da componenti esterni, esperti nelle materie oggetto delle attività aziendali e decadono contestualmente al Consiglio camerale. Nella composizione del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali si applica il comma 4 dell'articolo 10.
4. Le aziende speciali ispirano la loro gestione ai principi della distinzione dei compiti di gestione politica da quelli di gestione amministrativa assicurata dal Direttore e dai dirigenti.
5. Il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio sono deliberati dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle aziende speciali e approvati dagli organi camerali nell'ambito dei bilanci della Camera di Commercio.
6. La carica di Direttore dell'azienda speciale può essere conferita al Segretario Generale della Camera di Commercio, in rapporto all'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'attività dell'azienda e quella del sistema camerale, o a persona di specifica e comprovata professionalità, assunta con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio.
7. Il personale dell'azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art. 33 - Aziende speciali: Funzioni di indirizzo e vigilanza

1. Il Presidente, la Giunta ed il Segretario Generale della Camera di Commercio, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue aziende speciali, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle aziende stesse.
2. Gli organi della Camera di Commercio esercitano la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale, anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle aziende stesse.

Art. 34 - Aziende speciali: Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; un membro effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dalla Regione. Per quanto compatibile con le norme vigenti, nella composizione del Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende speciali si tiene conto di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 10.
2. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 35 - Aziende speciali: Mezzi finanziari

1.Le entrate delle aziende speciali sono costituite da:

a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio nel preventivo economico in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
d) altre eventuali entrate.

CAPO III - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 36 - Partecipazioni

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii., recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, ad enti, a consorzi aventi personalità giuridica ed a fondazioni. Può partecipare ad altre forme associative, legalmente riconosciute o costituirne.
3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.
4. La Camera di Commercio opera nel rispetto del razionale impiego delle risorse finanziarie e in ossequio al generale principio di riduzione delle partecipazioni degli Enti pubblici.

Art. 37 – Comitati e conferenze di servizi

1. La Camera di Commercio istituisce Comitati, organismi con funzioni di monitoraggio e proposta, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici. I Comitati esercitano funzioni di analisi tecnico/scientifica, proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono, nelle materie inerenti il sistema economico della provincia, un approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti, una specifica valutazione tecnica e proposte sui vari livelli politici ed istituzionali.
2. La Camera di Commercio indice e partecipa a conferenze di servizi, al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi e per confrontare gli interessi di altri enti pubblici ed istituzioni coinvolti in procedimenti amministrativi complessi.
3. La Camera di Commercio inoltre promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione ed altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune.

CAPO IV - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 38 - Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è regolata dai Regolamenti ministeriali in materia adottati in forza della vigente legislazione. Essa è informata ai principi

generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.
2. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi e i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

Art. 39 - Bilancio

1. Il preventivo economico è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il mese di dicembre di ciascun anno con le modalità di cui all'art. 14, comma 4, del presente statuto.
2. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento con le modalità di cui all'art. 14, comma 4, del presente statuto.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Lo statuto è pubblicato in via obbligatoria all'Albo camerale online ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
2. Lo statuto è altresì pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 41 - Revisione dello statuto e dei regolamenti

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.
2. La deliberazione di abrogazione dello statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Le modifiche dei regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti del competente organo.

Art. 42 -Norme di rinvio

l. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., nei relativi regolamenti di attuazione e nelle vigenti disposizioni di legge.

Allegato “I”

Emblema camerale

Allegato “II”

Composizione del Consiglio

l. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto complessivamente da 25 membri, dei quali 22 in rappresentanza dei settori economici, n. 2 in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e n. 1 in rappresentanza dei liberi professionisti, secondo la ripartizione che segue:

Settori	Seggi
Agricoltura	3
Artigianato	2
Industria	3
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporto e spedizioni	1
Credito e assicurazioni	1
Servizi alle imprese e Altri settori	4
Consumatori	1
Organizzazioni sindacali	1
Liberi professionisti	1
TOTALE	25

All'interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, qualunque sia il numero dei rappresentanti, anche se uguale ad uno, è assicurata la rappresentanza autonoma per le piccole imprese,